

PROCESSI LUMACA/ Il Cds mette freni alla multa

Dirigente ad acta

Un commissario al mingiustizia

DI DARIO FERRARA

Per il ministero della giustizia che tarda a indennizzare la vittima del «processo lumaca» scatta il commissario ad acta ma non l'astreinte, cioè la multa alla francese che consiste nel pagamento di una certa somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. I due rimedi sono sì cumulabili, ma non quando la domanda giudiziale di adempimento ha per oggetto un obbligo di natura pecuniaria: in questo caso l'obbligo di coercizione indiretta finirebbe per sovrapporsi agli interessi legali, davvero troppo per le malandate finanze pubbliche. Lo chiarisce la sentenza 10305/11, pubblicata il 29 dicembre 2011 dalla prima sezione del Tar Lazio.

Titolo esecutivo. Vittoria a metà per la cittadina protagonista - e vittima - di un processo dall'irragionevole durata: la signora non riesce a ottenere che il ministero sia condannato al pagamento di una certa somma per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di pagamento. Il dicastero di via Arenula, tuttavia, ha sessanta giorni a partire dalla decisione dei giudici amministrativi per sborsare la somma liquidata a titolo di equa riparazione dalla Corte d'appello con un provvedimento che è passato in giudicato perché non impugnato. E se non provvederà dovrà farlo, entro sessanta giorni, dovrà allora occuparsene il direttore generale del Contenzioso e dei Diritti umani del ministero oppure un dirigente designato dal primo. Insomma: in un modo o nell'altro i 3 mila euro di danno

morale dovranno venire fuori.

Doppione inutile. Resta da capire, ora, perché dal giudizio di ottemperanza risulti esclusa la condanna all'astreinte (introdotta prima nel processo civile all'articolo 614-bis cpc dalla legge 69/2009 e poi in quello amministrativo dal dlgs 104/10, all'articolo 114 lettera e) del nuovo Cpa). Che la spinta forzosa alla francese sia compatibile con la nomina del commissario ad acta non ci sono dubbi: l'amministrazione non perde il potere di provvedere anche dopo che si è messo moto il meccanismo di esecuzione surrogatoria e quest'ultimo resta dunque cumulabile all'astreinte, una forma di coercizione indiretta ispirata a un modello «compulsorio», tale da spingere ad adempiere, e dunque di natura totalmente diversa dal rimedio rappresentato dal «commissariamento». Il punto è che il codice del processo amministrativo sembra suggerire un uso prudente dello strumento dell'astreinte, subordinandone l'applicazione alle ipotesi in cui «ciò non sia manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative». E la fattispecie dell'equa riparazione per i processi-lumaca è uno di quei casi, suggeriscono i giudici amministrativi, visto che c'è in gioco l'esborso di denaro pubblico. L'ulteriore condanna all'astreinte a carico di via Arenula, di fronte all'obbligo di adempiere a un'obbligazione che ha di per sé natura pecuniaria, sarebbe in sostanza una mera duplicazione degli interessi legali e determinerebbe un ingiustificato arricchimento dell'istante.

— © Riproduzione riservata —

